

CONSIGLIO DI STATO

Sezione IV, decisione 29 ottobre 1892, Pres. SPAVENTA P., Est. GIORGI; Marzi (Avv. PATRIZI) c. Società per l'illuminazione di Roma (Avv. GIORDANO) e Comune di Roma (Avv. MEUCCI).

Comune — Impianto di fili elettrici — Strade comunali — Uso pubblico — Occupazione del suolo — Monopolio lecito.

Non costituisce illecito monopolio la concessione fatta da un municipio di un servizio pubblico che importi occupazione permanente od ingombro del suolo comunale, e che nell'interesse generale dei cittadini non convenga lasciare in facoltà degli esercenti.

L'essere le strade comunali soggette all'uso pubblico della circolazione e del transito non toglie che l'impianto delle trasmissioni elettriche aeree o sotterranee, come ogni occupazione permanente del suolo delle strade, sia sottoposto alla concessione dell'autorità municipale.

Non può essere impugnata per eccesso di potere innanzi alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato una deliberazione comunale, che, nel concedere ad una impresa privata l'impianto di trasmissioni elettriche per illuminazione, abbia escluso le strade per le quali tale impianto sia stato ad altri concesso per la illuminazione pubblica, ed abbia imposto che i fili siano collocati nel sottosuolo.

La Sezione, ecc. — Attesochè G. B. Marzi, dopo avere impiantato un servizio di luce elettrica con accumulatori per i privati, si rivolgeva nel 30 settembre 1891 al sindaco di Roma, chiedendo il permesso di stendere per le strade e piazze della città le condutture relative;

Che a questa domanda rispondeva l'assessore dell'Ufficio tecnico, osservando che alle concessioni opponevasi la convenzione 7 novembre 1889 conclusa dal Comune con la Società anglo-romana, per la quale il Comune era impegnato a non concedere ad altri la facoltà di collocare condutture elettriche sulle piazze e strade in cui a sua domanda abbia la Società diramata la elettricità per la pubblica illuminazione;

Che il Marzi non si appagò di questa risposta; rinnovò la domanda, e allora la Giunta decise di portare la questione al Consiglio comunale, che nell'adunanza del 19 febbraio 1892, dopo ampia discussione, deliberava di concedere al Marzi la licenza di fare condutture elettriche nel suolo delle pubbliche strade che saranno da lui designate, e alle quali l'Amministrazione ritenga tale concessione conciliabile con gli obblighi contrattuali del Comune e con tutti i riguardi e le esigenze dei pubblici servizi, salvi restando i diritti dei terzi e della Società anglo-romana per l'illuminazione, se ed in quanto possa averli, e senza alcuna responsabilità del Comune in caso di contestazione.

Che il Marzi denuncia a questa Sezione siffatta deliberazione e ne chiede l'annullamento, per eccesso di potere, violazione della legge e violazione del contratto, sia rispetto alle riserve concernenti alcune vie e piazze, sia rispetto alla esclusione delle condutture aeree con averle prescritte sotterranee. (*Omissis*)

Attesochè le censure proposte dal ricorrente contro l'impugnata deliberazione nella sua parte principale si riducono a questo concetto, che cioè col sottoporre la concessione a una limitazione desunta dagli obblighi contrattuali presi in precedenza dal Comune di Roma verso la Società anglo-romana di illuminazione, il Comune stesso avrebbe interpretato la convenzione del 7 novembre 1889, quella cioè stipulata con la Società anglo-romana, in senso contrario ai principi fondamentali del nostro diritto pubblico, sia perché avrebbe sanzionato un monopolio a favore della detta Società, sia perché, onde tutelare un proprio interesse patrimoniale, avrebbe limitato a danno del Marzi quel libero uso delle strade che l'art. 432 cod. civ. e la legge sui lavori pubblici riconoscono come carattere giuridico proprio dei beni di uso pubblico.

Che, per altro, basta la semplice lettura della deliberazione impugnata per persuadersi che queste censure sono prive di fondamento. Dice infatti la deliberazione del Consiglio comunale, della cui illegalità il Marzi muove lamento, che il Consiglio deliberò « di concedere al Marzi la licenza di porre condutture elettriche nel suolo delle pubbliche strade che saranno da lui designate, e nelle quali l'Amministrazione ritenga tale concessione conciliabile con gli obblighi contrattuali del Comune, e con tutti i riguardi e le esigenze del pubblico servizio ».

Il Comune adunque non si attentò di dare al contratto, da cui era già vincolato, una interpretazione qualsiasi che fosse diversa dalla vera portata del medesimo, e lo mettesse in contraddizione con la legge; ma si limitò a dichiarare che per determinare le strade per cui il Marzi volesse far passare le sue condutture di trasmissioni elettriche, l'Amministrazione comunale doveva essere cauta di mantenere l'osservanza degli obblighi contrattuali assunti, in modo da conciliare a suo giudizio l'autorizzazione nuova a favore del Marzi con gli antichi obblighi contrattuali del Comune verso la Società anglo-romana;

Che, del resto, anche quando si esaminino quali hanno potuto essere gli impegni contrattuali che l'impugnata deliberazione ha voluto rispettare, le censure proposte dal ricorrente non reggono né sotto il concetto del monopolio, né sotto quello della limitazione dell'uso pubblico. Non sotto il primo concetto, perché allora si può parlare di monopolio illecito, quando venga sottoposta a privativa una industria che potrebbe esercitarsi liberamente da chiunque; ma non quando si tratta dell'esercizio di un servizio pubblico comunale, che, per propria indole, deve assumersi da un solo o da pochi concessionari; e tale è senza dubbio la illuminazione della città col metodo delle condutture di trasmissione elettrica; imperocché, come sino ad oggi non fu mai ritenuto o praticato che ogni esercente avesse facoltà di illuminare a gas una città, o di impiantarvi il servizio di tramways, od ogni altro che importi occupazione permanente od ingombro del suolo o sottosuolo comunale, così nemmeno è concepibile oggi tale libera facoltà a riguardo delle trasmissioni delle condutture elettriche; le quali pure importano occupazione di sottosuolo o ingombro di spazi comunali, che non possono moltiplicarsi senza pericolo o danno comune. Ricorre piuttosto il caso di ricordare il principio di giurisprudenza e di pratica amministrativa, che per tal genere di esercizi non si può invocare la libertà industriale contro l'interesse generale di tutti i cittadini.

Il qual principio tanto più tranquillamente si può richiamare nel caso concreto, giacché l'art. 25 della convenzione stipulata il 7 novembre 1889 fra il Comune e la Società anglo-romana non assicurava neanche alla Società una privativa illimitata, ma temporanea, di quinquennio in quinquennio, nel difetto di offerenti migliori.

Non reggono le censure del ricorso neanche sotto il concetto del menomato uso pubblico; perché quell'uso di cui parla l'art. 432 cod. civ., e che la legge dei lavori pubblici e il regolamento di polizia stradale tutelano, non è di certo la facoltà di traversare le strade o di ingombrare il suolo o le aree con le condutture elettriche, ma la circolazione ed il transito, che essendo conformi alla naturale destinazione della strada, son comuni a tutti e non hanno bisogno di licenza. L'impianto invece di fili di trasmissione elettrica o nel sottosuolo o nell'area stradale è sottoposto, come ogni occupazione permanente del suolo, alla concessione dell'autorità comunale, a senso delle stesse leggi e dei regolamenti citati dal ricorrente. E l'autorità comunale è libera di concederlo come di negarlo, in tutto od in parte: e quando anche del rifiuto o della limitazione adduca una ragione non buona, non però questo errore diviene un motivo di censura innanzi alla IV^a Sezione del Consiglio di Stato a senso dell'art. 24 della sua legge organica, ma potrebbe soltanto autorizzare una domanda alla stessa autorità comunale, imperocché repugna, ragione che si possa trovare eccesso di potere nell'uso comunque non ben motivato di una facoltà, che la legge concede senza alcun dubbio all'autorità comunale, e rimette al di lei arbitrio discrezionale di concedere o negare, senza neanche obbligarla a motivare il suo rifiuto.

Attesoché queste condizioni servono anche a dimostrare privo di fondamento il ricorso in quanto si lagna che la concessione fatta al Marzi fosse limitata al sottosuolo con esclusione delle condutture aeree; al che si aggiunge che il ricorrente stesso nel domandare la concessione si era spontaneamente offerto a soggiacere a tale condizione.

Per questi motivi, rigetta, ecc.